COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura civica

Prot.31865

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale

OGGETTO: **Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: T.A.R. Toscana**-** Silva s.a.s di Riccardo Sbragia &C. vs Comune di Pisa-sentenza n.119/2020-condanna alle spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre IVA e c.p.a
Soggetto creditore:
Denominazione: Silva s.a.s di Sbragia Nicola & c. Codice fiscale:00218570117 Partita Iva:01513430502 Sede legale: Piazza Garibaldi n.12 Città Vecchiano Pisa.

Importo complessivo del debito: € 3.888,00

di cui: € 3.000,00 Onorari
€ 450, 00 Spese generali
€ 138, 00 c.p.a.
€ 300,00 rimborso contributo unificato

Fattispecie di legittima riconoscibilità:
× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:
1.Sentenza n.119 del 2020 del TAR Toscana;
2.Relazione redatta dall'avv Giuseppina Gigliotti;
3.Preliminare di notula redatto dall'avv. Sara Marcuccetti legale di Silva s.a.s. di Sbragia Riccardo &c.;.
4. copia dell'avvenuto pagamento contributo unificato da parte di Silva s.a.s di Riccardo Sbragia &C.

Effettuata l'istruttoria da parte del Funzionario Avvocato Giuseppina Gigliotti, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.
Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.
Pisa, 31 marzo 2020

DIRIGENTE a*d interim*
Laura Tanini

30/01/2020

Pubblicato il 30/01/2020

Firmato digitalmente

N. 00119/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00919/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 919 del 2019, proposto da
Silva S.A.S di Sbragia Riccardo & C., rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Marcuccetti, Sara Marcuccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pisa, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Gigliotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

per l'accertamento dell'obbligo a provvedere ed il conseguente inadempimento in capo all'Amministrazione riguardo all'istanza di SILVA s.a.s. presentata via PEC in data 13.3.2019 e, per l'effetto condannare il Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adottare tutti i provvedimenti necessari:- all'acquisizione degli immobili descritti in epigrafe, ai sensi dell'art. 42 bis T.U. Espropriazioni, con riconoscimento di indennizzo quantificato nei termini di legge, o tramite accordo transattivo tra le parti con offerta di un congruo

corrispettivo indennitario;- ovvero, in alternativa, alla restituzione dei medesimi beni, liberi dalle opere illegittimamente realizzate su di essi, salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi oltre interessi e rivalutazione derivanti dall'illegittima detenzione dei medesimi dal momento dello spossessamento sino al soddisfo

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente, premesso: a) di essere proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno occupati senza titolo ed attualmente utilizzati dal comune di Pisa come sede stradale e segnatamente come sedime della carreggiata denominata via Eugenio III; b) di aver invitato senza esito al comune di Pisa a dare inizio al procedimento di acquisizione delle predette aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 327/2001; tutto ciò premesso ha adito questo Tribunale amministrativo affinché, accertato il silenzio del comune di Pisa, voglia ordinargli di provvedere.

Costituitosi in giudizio il comune di Pisa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo stato l'autore della denunziata occupazione illegittima ed ha altresì messo in dubbio l'effettiva utilizzazione pubblica delle aree intestate alla Silva S.a.S.

L'istruttoria disposta dal Collegio ha permesso di appurare che effettivamente le aree di proprietà della ricorrente sono attraversate dalla via Eugenio III avente natura comunale.

L'eccepito difetto di legittimazione non sussiste.

L'art. 42 bis del D.P.R. 327/01 attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di acquisizione postuma alla autorità che "utilizza" il bene occupato sine titulo indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno autrice originaria della sua sottrazione alla disponibilità del legittimo proprietario o dal fatto che gli atti della procedura espropriativa non andata a buon fine siano ad essa imputabili.

La norma, infatti, non è volta a sanare l'illecita violazione del diritto dominicale, che tale rimane indipendentemente dalla adozione del provvedimento di acquisizione nella sua dimensione passata, ma ad evitare il verificarsi di un grave pregiudizio alla collettività che potrebbe derivare dalla restituzione di un'area destinata a scopi di pubblico interesse; e proprio per questo affida la valutazione in ordine alla sua acquisizione alla autorità alla quale la cura di quell'interesse alla attualità è affidato mediante un procedimento speciale, del tutto autonomo rispetto a quello originario (Cassazione civile sez. un., 21/02/2019, n.5201).

Sicché, nel caso di specie spetta al comune di Pisa che la utilizza valutare se acquisire o restituire l'area di proprietà della ricorrente dando corso al procedimento ex art. 42 bis D.P.R. 327/01.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza si si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, condanna il Comune di Pisa ad adottare il provvedimento ex art. 42 bis avente ad oggetto le aree di proprietà dei ricorrenti attraversate dalla via Eugenio III o a disporne la restituzione. Il tutto entro 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Pisa alla refusione delle spese di lite che liquida in Euro 3.000 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Raffaello Gisondi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Raffaello Gisondi

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

Relazione debito fuori bilancio sentenza sfavorevole al Comune nella controversia SILVA sas c/ Comune di Pisa

La società SILVA – essendo proprietaria di alcuni terreni, occupati senza titolo ed attualmente utilizzati dal Comune di Pisa come sede stradale e come sedime della strada denominata via Eugenio III - diffidava l'ente a dare inizio al procedimento di acquisizione delle predette aree ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 327/2001 o, in alternativa, a restituirle.

Di fronte all'inerzia dell'Amministrazione, la Silva presentava ricorso ex art.31 c.p.a. davanti al Tar Toscana, affinchè questo accertasse il silenzio dell'ente e gli ordinasse di provvedere in merito alla richiesta della società.

Si costituiva il Comune di Pisa il quale faceva presente che su porzione di tale area era stata realizzata dall'ANAS un tratto della via di uso pubblico denominata via Eugenio III e che tale strada non è mai stata classificata come strada comunale (essa costituisce una viabilità cittadina la quale consente l'ingresso sulla FI-PI-LI e altri collegamenti).

Il Comune faceva, altresì, presente che in merito a tale porzione della via Eugenio III, era stata iniziata la procedura di esproprio della superstrada FI-PI-LI da parte dell'ANAS, in qualità di Ente espropriante e che tale Ente era tuttora responsabile della sua definizione.

Il giudice amministrativo, con la sentenza n.919/2019, dopo aver accertato che le aree di proprietà della ricorrente sono attraversate dalla via Eugenio III avente natura comunale, stabilisce che l'art. 42 bis del D.P.R. 327/01 attribuisce la competenza ad adottare il provvedimento di acquisizione postuma alla autorità che "utilizza" il bene occupato *sine titulo*, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata o meno autrice originaria della sua sottrazione alla disponibilità del legittimo proprietario o dal fatto che gli atti della procedura espropriativa non andata a buon fine siano ad essa imputabili. Pertanto, conclude il Tar,spetta al

Comune valutare se acquisire o restituire l'area di proprietà della ricorrente, tenendo conto dell'interesse pubblico dell'area interessata.

Con tale motivazione il Tar Toscana accoglie il ricorso promosso dalla società Silva e condanna il Comune al pagamento delle spese di lite.

Per quanto riguarda l'eventuale impugnazione di tale sentenza davanti al Consiglio di Stato, si osserva che il Tar Toscana si è già pronunciato in altro procedimento promosso dalla medesima società Silva nei confronti della Regione Toscana.

Entrambe le cause – quella fra la Silva ed il Comune e quella fra la Silva e la Regione - riguardano la stessa particella catastale, di proprietà SILVA, interessata in parte dalla FI-PI-LI (per la quale è stata chiamata in causa la Regione) ed in parte dalla via Eugenio III (oggetto di causa nei confronti del Comune).

Anche in tale procedimento il Tar ha accolto il ricorso della Silva, stabilendo il principio secondo cui l'art.42 bis attribuisce il potere di disporre l'acquisizione dell'area a chi utilizza il bene, cioè alla Regione e non all'Anas. In tale caso la Regione non ha impugnato ed ha acquisito l'area in applicazione dell'art.42bis del DPR 327/2001.

Tale principio è stato applicato dal Tar Toscana anche nella causa oggetto di discussione, come sopra descritto. Spetterebbe, quindi, secondo i giudici del Tar, al Comune di Pisa che utilizza la strada, valutare se acquisire o restituire l'area di proprietà della società Silva dando corso al procedimento ex art.42 bis DPR n.327/01, tenendo conto che tale area è di pubblico interesse.

Appare evidente che non è opportuno impugnare la sentenza - nel caso di specie siamo di fronte ad un principio giurisprudenziale ormai consolidato - tanto più che il Comune (anch'esso come la Regione) acquisirà l'area relativa alla via Eugenio III, così come ha stabilito il Tar Toscana. Infatti, con nota prot.25436 del 6.03.2020 la Direzione Patrimonio ha comunicato alla società S.I.L.V.A. S.a.s. l'avvio del procedimento ex art.42bis D.P.R. 327/2001.L'acquisizione dell'area, a differenza della restituzione alla proprietà, a tal punto, è un atto dovuto, dal momento che

potrebbe derivare un grave pregiudizio alla collettività dalla restituzione di un'area destinata a scopi di pubblico interesse, trattandosi di una porzione di strada ad uso comunale.

Avv. Giuseppina Gigliotti

AVV. SARA MARCUCCETTI

Avv. Sara Marcuccetti
Via Savona 6, 56123 - Pisa
P.IVA 01257240455
c.f. MRC SRA 66S60 F023R

Spett.le
Silva s.a.s. di Sbragia Riccardo & C.
Piazza Garibaldi,12
Vecchiano (PI)
c.f. 00218570117
P.IVA 01513430502

Pisa, 18.3.2020

PRELIMINARE DI NOTULA

Oggetto: Attività di patrocinio ed assistenza giudiziale nel ricorso innanzi al T.A.R. TOSCANA- N.r.g. 919/2019 contro il Comune di Pisa, relativo all'acquisizione di immobile ex art. 42 bis T.U.E.

Compensi	€ 3.000,00
Spese generali ex art. 13 l.247/2012	€ 450,00
CassaForense 4%	€ 138,00
Totale avere	€ 3.588,00

Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario. Non soggetta ad IVA.
Non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del c. 67 L. 190/2014

Avv. Sara Marcuccetti

Agenzia Entrate

SEZ. 52		11-LUG-2019
UPV		55111
		€ 300,00
F2C	33301912	€ 0,00

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO P3608155111110719 3301912 **Saldo delega** € 300,00

DATA DEL VERSAMENTO giorno 11 mese 07 anno 2019 **ABI** 36081 **CAB** 55111

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 00218570117

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI SILVA S.A.S.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO: 8Q8

CODICE ATTO:

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI:

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO ED ALTRO	R	GA01	00218570117	2019	€ 300,00	

Quietanza modello F24